



PROGETTO

Direttive sui sussidi

Del 1° gennaio 2008

relative alla legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM, RS 341) e alla rispettiva ordinanza del 29 ottobre 1986 (OPPM, RS 341.1).

Indice

I.	Funzione e natura giuridica delle direttive	2
II.	Clientela LPPM	2
III.	Istituti d'educazione.....	2
IV.	Offerte riconosciute	3
V.	Giorni di permanenza riconosciuti e non riconosciuti	4
VI.	Definizione del fabbisogno, impostazione di gestione, quota dei tre quarti	5
VII.	Formazioni riconosciute.....	6
VIII.	Riconoscimento, mantenimento e abrogazione del diritto al sussidio	6
IX.	Accordi di prestazione.....	7
X.	Disposizioni transitorie	7

Viste la LPPM del 5 ottobre 1984 (RS 341) e la relativa ordinanza del 29 ottobre 1986 (OPPM; RS 341.1) l'Ufficio federale di giustizia (UFG) emana le seguenti direttive:

I. Funzione e natura giuridica delle direttive

1. Le direttive sui sussidi disciplinano il riconoscimento del diritto ai sussidi degli istituti d'educazione per fanciulli e adolescenti e delle istituzioni per giovani adulti conformemente all'articolo 61 del Codice penale (CP) nonché il calcolo dei sussidi d'esercizio ai sensi della LPPM. Le direttive precisano segnatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 9 dell'OPPM e hanno il carattere di un ordine di servizio all'attenzione dei collaboratori specializzati dell'UFG che, su mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), esaminano le domande di riconoscimento del diritto ai sussidi e attuano la procedura annuale di sovvenzionamento.
2. Le direttive stesse e tutti i documenti e materiali da esse menzionati possono essere ordinati presso l'Ufficio federale di giustizia, Sezione esecuzione delle pene e delle misure, 3003 Berna. Tutte queste informazioni sono altresì reperibili al sito: <http://www.ufg.admin.ch>.

II. Clientela LPPM

3. Per clientela secondo la LPPM s'intendono i fanciulli, gli adolescenti e i giovani adulti collocati in virtù del Codice penale (CP) o il cui comportamento sociale è gravemente perturbato o minacciato. La clientela secondo la LPPM si suddivide nelle seguenti categorie:
 - 3.1 giovani adulti giusta l'articolo 61 CP, inclusivamente l'esecuzione anticipata di una misura;
 - 3.2 giovani adulti fino al ventiduesimo anno di età giusta l'articolo 397a del Codice civile (CC) in relazione agli articoli 89 segg. CP;
 - 3.3 fanciulli e adolescenti giusta gli articoli 15 e 25 DPMIn e coloro che sono sottoposti all'accertamento stazionario o si trovano in esecuzione anticipata di una misura;
 - 3.4 fanciulli e adolescenti giusta gli articoli 310 e 314a o l'articolo 405a CC;
 - 3.5 fanciulli e adolescenti che, con il consenso dei genitori e in base a una perizia, sono collocati in modo stazionario da un'autorità attiva nel settore dell'aiuto alla gioventù (collocamento da parte dei genitori). Sono considerate perizie tutti gli accertamenti rilasciati da periti che tengono conto dell'ambiente familiare e professionale. L'accertamento può essere effettuato in modo stazionario presso un istituto specializzato, da un'autorità attiva nel settore dell'aiuto alla gioventù o da specialisti. La perizia deve escludere, in quanto insufficiente, il trattamento ambulatorio e consigliare il collocamento in una casa d'educazione.

III. Istituti d'educazione

4. Gli istituti d'educazione ai sensi della LPPM devono soddisfare le condizioni quadro qui di seguito.
 - 4.1 Dal punto di vista dell'organizzazione e della costruzione essi offrono alla clientela secondo la LPPM un'unità indipendente, stazionaria.
 - 4.2 L'istituto d'educazione è aperto 365 giorni all'anno a prescindere da un massimo di 14 giorni di vacanze aziendali. Ciò significa tra l'altro quanto segue.
 - 4.2.1 Tutti i gruppi che assistono la clientela ai sensi della LPPM e ai quali è possibile accedere direttamente dall'esterno sono accessibili 365 giorni l'anno e 24 ore su 24 – ad eccezione del livello progressivo.
 - 4.2.2 I livelli progressivi e i relativi requisiti di autonomia della clientela sono definiti a livello

concettuale. Ammissioni dirette esterne sono possibili soltanto laddove il gruppo figura come livello progressivo di un altro istituto. Non sono previste ammissioni dirette dall'ambito non stazionario.

- 4.2.3 Durante le vacanze aziendali è offerto un servizio di picchetto.
- 4.2.4 Il servizio di picchetto è definito a livello concettuale. È a disposizione un dispositivo di emergenza (tutti sono a conoscenza del numero di telefono di emergenza, in situazioni di emergenza il cliente può essere riammesso in 3-5 ore).
- 4.2.5 I clienti di diversi gruppi di un'istituzione possono essere assistiti insieme nell'area comune durante i fine settimana o i periodi di vacanza se non è necessario procedere ad un cambiamento di stanze e se complessivamente il gruppo non supera la grandezza normale di un gruppo dell'istituto d'educazione. Deve essere garantito il doppio turno.
- 4.3 Nel caso in cui un istituto d'educazione non rispettasse gli orari di apertura vi sarà una diffida con pertinenti oneri. Se entro sei mesi non verranno osservati i detti oneri verrà revocato il riconoscimento dell'istituto d'educazione.

IV. Offerte riconosciute

- 5. Qualsiasi offerta di un istituto deve essere di natura concettuale, approvata dall'autorità cantonale competente e riconosciuta nonché decisa dall'UFG. Le offerte riconosciute vanno menzionate nell'accordo di prestazione.
- 6. Le offerte riconosciute conformemente al modello dei sussidi forfetari (art. 9 OPPM) sono le seguenti:
 - 6.1 l'offerta di base socio-pedagogica del gruppo abitativo comprende, oltre all'assistenza socio-pedagogica, anche l'organizzazione del tempo libero, il doposcuola, la struttura di giorno, il lavoro sistematico e l'assistenza successiva. L'UFG riconosce un organico del personale educativo pari al 450 per cento per un gruppo di 6-10 clienti. In casi motivati l'organico del personale può derogare da tale parametro, ma deve comunque essere almeno del 400 per cento per ogni gruppo;
 - 6.2 un istituto d'educazione che consta di un gruppo soltanto è considerato un istituto d'educazione di piccole dimensioni. Il gruppo può superare i 10 posti;
 - 6.3 i gruppi d'ammissione in caso d'emergenza accolgono i collocandi in situazioni di crisi in modo rapido e senza un iter troppo burocratico. I centri d'osservazione adempiono un mandato d'accertamento;
 - 6.4 i gruppi chiusi in istituti d'educazione devono disporre di uno standard di sicurezza superiore;
 - 6.5 gli istituti d'educazione con una formazione professionale interna devono disporre di aziende formative che permettano ai collocandi di conseguire un diploma professionale. Gli istituti possono offrire una scuola professionale interna oppure far frequentare ai collocandi una scuola professionale pubblica. L'UFG riconosce per la formazione professionale effettuata all'interno dell'istituto un organico del personale pari al 60 per cento per ogni posto di formazione e pari al 50 per cento per posto di formazione senza scuola professionale interna. L'organico effettivo deve essere almeno pari al 45 per cento di ogni posto di formazione con scuola professionale interna e almeno pari al 40 per cento di ogni posto di formazione senza scuola professionale interna;
 - 6.6 la struttura di giorno forfetaria comprende altre forme della struttura di giorno interna come le attività d'occupazione e/o programmi del doposcuola offerte all'intero gruppo;
 - 6.7 nel caso dei livelli progressivi riconosciuti si tratta di posti in un gruppo abitativo interno per adolescenti o in un'abitazione esterna il cui scopo è il raggiungimento dell'indipendenza.

7. Tutte le offerte riconosciute devono essere a tempo pieno.
8. Le offerte di assistenza parziale sono riconosciute se alla clientela interessata è garantito un trattamento analogo a quello riservato alla clientela interna. In questo contesto devono essere soddisfatte le condizioni che seguono:
 - 8.1 l'autorità che ordina il collocamento ritiene necessaria una collocazione al di fuori della famiglia innanzitutto per motivi familiari e sociali e soltanto in secondo luogo per motivi scolastici. Tale autorità rinuncia, tuttavia, a una collocazione stazionaria al fine di mantenere una minima situazione stabile abitativa all'esterno dell'istituto. Questo tipo di soggiorno a medio termine, che non rappresenta un intervento in caso di crisi, è regolato contrattualmente tra l'autorità che ordina il collocamento, la famiglia e la casa d'educazione;
 - 8.2 l'assistenza di tale clientela è di natura concettuale (programmazione e decorso dell'educazione,) e, a livello strutturale e locale, il gruppo cui appartengono i fanciulli e gli adolescenti assistiti parzialmente è associato all'istituto (in altri termini, la collaborazione, a livello istituzionale, è garantita dalla direzione comune, dalla supervisione comune del gruppo e dei casi e da gruppi aperti);
 - 8.3 un esperto nell'ambito della pedagogia sociale funge da persona di riferimento e l'effettivo del gruppo è adeguato di conseguenza. Se necessario, è offerta e organizzata un'assistenza di tipo psichiatrico-psicologico a favore della clientela;
 - 8.4 la clientela partecipa almeno al pranzo in gruppo, ha la possibilità di imparare attività della vita pratica (cucinare, lavare, ecc.) e partecipa alle sedute di gruppo settimanali;
 - 8.5 il personale che esplica attività pedagogica coinvolge l'ambiente della clientela in modo qualificato nel lavoro socio-pedagogico e terapeutico. In questo contesto, sono comprese le visite a casa;
 - 8.6 alla stregua della clientela interna, la clientela ha accesso a tutte le offerte dell'istituto, partecipa alle attività del tempo libero, feste e campeggi, è coinvolta nelle attività che si svolgono nella struttura di giorno interna (scuola, laboratorio, apprendistato) e ha il diritto al doposcuola;
 - 8.7 in caso di situazioni di crisi, l'assistenza alla clientela è garantita dall'istituto d'educazione presso il quale essa può essere, se necessario, accolta in modo stazionario o essere presentata per accoglienza ad un altro istituto.

V. Giorni di permanenza riconosciuti e non riconosciuti

9. Il numero massimo dei giorni di permanenza possibili all'anno è stabilito a dipendenza del numero di posti. L'istituto d'educazione calcola i giorni di permanenza non riconosciuti conformemente al numero marginale 13. Devono essere proporzionati rispetto ai giorni di permanenza possibili.
10. I giorni di permanenza non riconosciuti vanno registrati in base ai giorni solari. Possono essere registrati anche i giorni di entrata e di uscita.
11. Il servizio di collegamento cantonale informa annualmente entro il 31 agosto l'UFG in merito alla quota dei giorni di permanenza riconosciuti. In caso contrario non è più possibile garantire la liquidazione entro la fine di novembre.
12. In caso di variazione della quota dei giorni di permanenza riconosciuti rispetto al livello definito nell'accordo di prestazione si procede a un conteggio con il sussidio d'esercizio per l'anno in corso.

13. È possibile accogliere i gruppi di persone seguenti in seno alle offerte riconosciute degli istituti d'educazione. Tuttavia i giorni di permanenza di detti gruppi non sono sussidiabili e vanno dedotti come giorni non riconosciuti:
 - 13.1. i bambini d'età inferiore ai sette anni;
 - 13.2. i giovani adulti a partire da 18 anni, nei confronti dei quali non sia stata ordinata una misura penale (art. 61 CP) e che sono stati collocati in base al diritto civile o volontariamente soltanto dopo il compimento dei 18 anni;
 - 13.3. gli adolescenti per il soggiorno dei quali l'assicurazione per l'invalidità versa dei sussidi;
 - 13.4. i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati;
 - 13.5. i collocati diurni che fanno capo all'offerta scolastica o di formazione dell'istituto a motivo di notevoli difficoltà in ambito scolastico ma che oltre all'assistenza relativa a scuola, formazione professionale, doposcuola e pranzo non ottengono alcuna forma di assistenza da parte del personale dell'istituto d'educazione che esplica attività pedagogica;
 - 13.6. gli adolescenti che accedono direttamente a un livello progressivo da un ambito non stazionario.

VI. Definizione del fabbisogno, impostazione di gestione, quota dei tre quarti

14. La pianificazione del fabbisogno va trasmessa all'UFG ogni quattro anni prima del riesame delle condizioni di riconoscimento e del rinnovo dell'accordo di prestazione. Inoltre per ogni ampliamento dell'offerta, da inserire nell'accordo di prestazione per il 1° gennaio dell'anno civile seguente, occorre provarne il fabbisogno. Le esigenze formali sono fissate nella nota esplicativa «Pianificazione cantonale».
15. L'impostazione pedagogico-terapeutica fissata per iscritto è adattata alla clientela e alla dimensione dell'istituto d'educazione e fornisce informazioni sui punti fissati nel documento «Procedura di riconoscimento».
16. L'organico del personale è adattato alla clientela, alla prestazione e alla dimensione dell'istituto d'educazione. Durante i periodi più importanti dal punto di vista pedagogico, per ogni gruppo va previsto un doppio organico di persone che esplicano attività educativa.
17. La data di riferimento per il riesame della quota dei tre quarti è il 1° agosto. Se siffatta quota non è raggiunta, il servizio di collegamento cantonale lo comunica all'UFG entro il 31 agosto.
18. Se temporaneamente la quota non viene raggiunta, l'UFG fissa un termine per il raggiungimento della quota dei tre quarti. Generalmente viene formulato come onere l'assunzione di un esperto riconosciuto in occasione del prossimo posto vacante. Inoltre l'istituto d'educazione è oggetto di una riduzione del sussidio d'esercizio del 10 per cento delle spese del personale riconosciute per il periodo effettivo durante il quale non è raggiunta la quota.

VII. Formazioni riconosciute

19. Per la quota dei tre quarti sono riconosciute le formazioni seguenti:
- 19.1. le persone con una formazione o che stanno acquisendo una formazione nell'ambito dell'esercizio della professione e i praticanti di una scuola il cui diploma di scuola superiore di lavoro sociale (SSLS) in pedagogia sociale, lavoro sociale o animazione socioculturale è stato riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 31 dicembre 2003 o di una scuola superiore equivalente specializzata nel lavoro sociale (SUP). I marginali 19.2, 19.3 e 19.7 indicano le eccezioni;
 - 19.2. i diplomati della VPG con diploma antecedente al 1993 e che hanno concluso con successo la formazione supplementare «corso di studio 1994» presso la «AGOGIS»;
 - 19.3. i diplomati che hanno conseguito il diploma dopo il 1993 nella formazione «La Branche» a Epalinges;
 - 19.4. i diplomati presso l'Istituto di pedagogia curativa e presso il Dipartimento per il lavoro sociale e la politica sociale dell'Università di Friburgo con un'esperienza professionale di sei mesi quale educatore nell'ambito stazionario durante o dopo la formazione;
 - 19.5. i diplomati in possesso di adeguate formazioni universitarie in materie affini al lavoro sociale come la pedagogia speciale, pedagogia, psicologia o sociologia con una licenza (almeno 4 anni), un bachelor o un master. Rientrano in questa categoria anche le formazioni complete dei Seminari di pedagogia curativa e dell'Istituto di psicologia applicata di Zurigo. Il riconoscimento di tali formazioni avviene in seguito a un'esperienza professionale di sei mesi quale educatore presso un istituto dopo la conclusione degli studi;
 - 19.6. le formazioni conseguite all'estero analoghe a quelle di cui ai marginali 19.1 e 19.5 sono equiparate alle formazioni svizzere. Le domande di rilascio di un attestato d'equivalenza SSLS/SUP vanno indirizzate all'UFFT¹. L'UFG considera sussidiabili gli attestati d'equivalenza rilasciati dall'UFFT soltanto se la persona che inoltra la domanda è in possesso di una formazione di base (almeno 3 anni) in conformità al marginale 19.1;
 - 19.7. il diploma conseguito presso la scuola Bremgarten non è riconosciuto.

VIII. Riconoscimento, mantenimento e abrogazione del diritto al sussidio

20. Conformemente all'articolo 7 capoverso 2 OPPM, l'UFG adegua la decisione di riconoscimento quando le circostanze si sono modificate sostanzialmente. Ai fini della parità di trattamento, ogni quattro anni si verifica che ogni istituto d'educazione riconosciuto rispetti le condizioni di riconoscimento. Se tali condizioni non sono rispettate, all'istituto è revocato il diritto ai sussidi. In ogni caso sono concordati obiettivi di sviluppo. Il riesame è effettuato per Cantoni o per regioni e coincide, sotto il profilo temporale, con la presentazione della pianificazione cantonale conformemente al marginale 14.
21. Il modulo «Documenti da presentare» informa sui documenti da allegare a una domanda di riconoscimento o di mantenimento del riconoscimento.

¹ Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Settore Formazione professionale, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tel: 031 322 21 29

22. Le sospensioni d'esercizio per più di tre mesi comportano l'abrogazione del riconoscimento.

IX. Accordi di prestazione

23. L'UFG e il servizio di collegamento cantonale sottoscrivono un accordo di prestazione per il versamento dei sussidi d'esercizio a favore degli istituti d'educazione riconosciuti. Durante un anno civile gli accordi di prestazione non sono oggetto di adeguamento. Nuove offerte o nuovi istituti d'educazione sono inseriti nell'accordo di prestazione del rispettivo Cantone e finanziati al più presto a partire dall'anno successivo al loro riconoscimento. Il servizio di collegamento cantonale è tenuto a informare tempestivamente l'UFG in merito alla soppressione di prestazioni nel corso dell'anno civile. In questo contesto il sussidio forfetario è oggetto di un adeguamento e i sussidi d'esercizio già versati per prestazioni non fornite vanno restituiti.

X. Disposizioni transitorie

24. Al personale che esplica attività educativa ai sensi del marginale 19.1 - i cui diplomi SSLS nel 2000 erano sussidiabili, ma non ancora riconosciuti dalla CDPE al 31.12.2003 - è concesso un termine di transizione fino alla fine del 2010 per soddisfare le condizioni necessarie all'epoca per ottenere il riconoscimento da parte della CDPE (cinque anni di esperienza professionale e un corso post-diploma completo nell'ambito interessato ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera b del regolamento CDPE per il riconoscimento dei diplomi SSLS).

Le presenti direttive sui sussidi sostituiscono le direttive sui sussidi del 1° gennaio 2006 e si applicano a tutte le domande relative alle modifiche concettuali pendenti a tale data.

Ufficio federale di giustizia UFG

Dott. Michael Leupold
Direttore

Berna,